

Statuto del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

Approvato dall'Assemblea straordinaria
del CELVA nella seduta del 31 luglio 2017



TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. È costituita la società cooperativa denominata
“CONSORZIO degli ENTI LOCALI della VALLE D’AOSTA soc. coop.
CONSORTIUM DES COLLECTIVITES LOCALES DE LA VALLEE D’AOSTE soc.
coop.”
2. La denominazione abbreviata è “CELVA”.
3. Al Consorzio degli enti locali per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni e comunque le norme di cui al d.lgs. 175/2016.

Art. 2 (Sede)

1. Il CELVA ha sede nel comune di Aosta.
2. Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.
3. La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l’ufficio del Registro delle imprese. La delibera potrà essere ratificata in occasione della prima Assemblea dei soci.

Art. 3 (Durata)

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II FINALITA' - FUNZIONI - OGGETTO

Art. 4 (Finalità e funzioni)

1. Il CELVA può stipulare specifici accordi o convenzioni con gli enti locali singoli o riuniti e comunque con organismi analoghi nazionali o comunitari, al fine di esplicitare la propria funzione di supporto alle attività amministrative e di perseguire gli scopi stabiliti dal presente Statuto.
2. La Cooperativa esplicita la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi soci, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di società a partecipazione pubblica.
3. Il CELVA, nell'ambito mutualistico e considerata la natura dei propri soci, può svolgere, quando ne ricorrano i presupposti di legge, la propria attività anche con soggetti diversi dagli enti pubblici soci.
4. Il CELVA può aderire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad associazioni e organizzazioni rappresentative di categoria.

Art. 5 (Oggetto sociale)

1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
2. Gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
3. Considerati rispettivamente l'attività mutualistica della cooperativa, così come definita al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il CELVA nello specifico:
 - a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
 - b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
 - c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;

- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
 - e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
 - f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
 - g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
 - h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
 - i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
 - j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.
4. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa l'assunzione di partecipazioni in enti, associazioni e organismi anche consortili, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente Statuto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
 5. La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti.
 6. La Cooperativa realizza e gestisce le attività ad essa attribuite dallo Statuto e dalla legge per conto degli enti soci che esercitano sulla stessa un controllo analogo congiunto.
 7. La Società è vincolata ad esercitare la parte della propria attività con gli enti locali soci e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Soci)

1. Possono assumere la qualifica di soci gli enti e organismi appartenenti al Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta previsti e disciplinati dalla normativa regionale vigente.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) i dati sociali e il nominativo del legale rappresentante dell'ente socio;
 - b) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - c) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - d) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
 - e) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - f) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali atti regolamentari e/o applicativi al medesimo connessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
6. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi e diritti del socio)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
 - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - b) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - d) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;

- e) a concorrere alle spese per il funzionamento degli uffici del CELVA e per i servizi generali organizzativi dallo stesso effettuati a favore dei propri soci, con un contributo i cui criteri di determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, saranno annualmente stabiliti dall'Assemblea generale che potrà deliberare anche altre forme di finanziamento.
2. I soci hanno diritto:
- a) al voto deliberativo nelle assemblee;
 - b) alla nomina attiva e passiva;
 - c) all'utilizzo dei servizi e dei mezzi tecnici messi a disposizione dal CELVA, per l'esercizio delle loro attività;
 - d) ad ogni altro servizio o beneficio spettante in base al presente Statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali e alle leggi.
3. Per tutti i rapporti con il CELVA, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con posta elettronica certificata (PEC) al CELVA.
4. I soci esercitano sul CELVA un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 175/2016. Per controllo analogo congiunto si intende la situazione che si verifica al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Art. 10 (Recesso del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. La domanda di recesso deve essere comunicata con posta elettronica certificata (PEC) al CELVA. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
3. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere presso le competenti sedi giurisdizionali.
4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
5. Per i rapporti mutualistici tra l'ente associato e il CELVA, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione

potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
 - a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
 - d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute al CELVA a qualsiasi titolo.
2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti le competenti sedi giurisdizionali, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori del CELVA.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari con posta elettronica certificata (PEC).
2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti può essere promossa avanti le competenti sedi giurisdizionali, entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

1. I soci receduti o esclusi, fatto salvo l'esplicita rinuncia da parte dei medesimi, hanno diritto al rimborso, esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
3. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al CELVA fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
4. I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)**

1. Il CELVA non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
4. Comunque, il CELVA può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
5. Il socio che cessa di far parte del CELVA risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
6. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

**TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE E ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 15 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere

- superiori ai limiti di legge. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la Cooperativa ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea ordinaria dei soci e/o prevista per legge.
2. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il CELVA.
2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con posta elettronica certificata (PEC), fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.
3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti le competenti sedi giurisdizionali.
6. Non possono essere corrisposti dividendi superiori a quelli massimi stabiliti dalle leggi.
7. Su delibera dell'Assemblea dei soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione delle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato e quando lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del CELVA, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali con le seguenti modalità:
 - a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
 - b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) un'eventuale quota, quale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
 - e) un'eventuale quota ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
 - f) quanto residua alla riserva straordinaria.
5. L'Assemblea dei soci può stabilire, in deroga a quanto sopraindicato, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e, ai fini fiscali, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta alla costituzione delle riserve di cui alla lett. f) del presente articolo o alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

1. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può in alternativa a quanto disposto alla lett. e) dell'art. 17 del presente Statuto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - restituzione ai soci dei maggiori importi pagati durante l'esercizio per l'acquisto di beni o servizi, in relazione all'ammontare degli acquisti effettuati dai medesimi;
 - aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
 - emissione di obbligazioni.
3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e l'ente socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

1. Sono organi del CELVA:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio sindacale, se nominato.
2. È fatto divieto per la Società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 20 (Convocazione)

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori con posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica o qualunque altro strumento telematico almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia), della data e ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano stati informati tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci. In questo caso, la convocazione deve avere luogo non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
6. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.
7. Nei casi di particolare e motivata urgenza, i termini di cui al comma 2 del presente articolo sono ridotti a ventiquattro ore.

Art. 21 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e destina gli utili;
 - b) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - c) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci ove nominati;
 - e) approva i regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile;
 - f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ove nominati;
 - g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri di determinazione dei contributi associativi annuali e/o delle tariffe sui servizi erogati, o altre forme di finanziamento dovute dai soci, nonché la determinazione del fabbisogno finanziario annuale del CELVA;
 - h) delibera l'approvazione dell'eventuale bilancio di previsione redatto dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno nei tempi indicati all'art. 17 del presente Statuto; inoltre ha luogo anche per la determinazione del fabbisogno finanziario annuale del CELVA.

Art. 22 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci.
2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvi i casi della modificazione dello Statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, dove sono necessari i voti favorevoli che rappresentino almeno i 2/3 dei presenti.

4. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione del CELVA, l'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 4/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
5. Nel quorum deliberativo, la maggioranza dei voti è espressa escludendo gli astenuti.

Art. 24 (Votazioni)

1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono avvenire anche per acclamazione, qualora nessuno si opponga.

Art. 25 (Partecipazione all'Assemblea e diritti di voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
2. I soci sono rappresentati nell'Assemblea dal loro legale rappresentante (Sindaco o Presidente). In caso di impedimento di quest'ultimo, il medesimo potrà essere sostituito dal suo sostituto istituzionale (Vicesindaco o Vicepresidente).
3. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
4. I soci intervengono nell'Assemblea in persona del legale rappresentante o di suo sostituto secondo la norma settoriale di riferimento e non possono in alcun modo farsi rappresentare da altri soci.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. È esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in carica, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Il Presidente è assistito da un segretario; in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.
5. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27 (Nomina - Composizione - Durata)

1. Il CELVA è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, eletti tra i legali rappresentanti degli enti soci dall'Assemblea ordinaria, oppure da un amministratore unico.
2. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina altresì il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora l'organo amministrativo sia collegiale, la scelta degli Amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 28 (Compiti degli Amministratori)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del CELVA, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre affidare o delegare singoli atti, specifiche categorie di atti o di attività o singole o specifiche funzioni (qualora non rientrino nei compiti esclusivi dell'organo amministrativo) al Direttore della Cooperativa, se nominato, e/o a uno o più dipendenti del Consorzio assunti a tempo indeterminato da almeno due anni, in possesso di laurea e competenze adeguate, individuati quali Responsabili, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.
4. Con cadenza semestrale, i soggetti delegati o affidatari di incarichi, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento delle proprie attività.

Art. 29 (Convocazione e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza settimanale ed è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, con posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica o qualunque altro strumento telematico almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non computandosi le astensioni.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

1. L'Assemblea ordinaria determina i compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione in misura conforme alle vigenti disposizioni di legge.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, e comunque nel rispetto dei limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016, laddove applicabili *ratione temporis*.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 32 (Rappresentanza)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
2. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il CELVA davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in carica con funzioni di vicario.
4. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 33 (Nomina - Composizione - Durata - Competenze)

1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi.
2. Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.
3. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
4. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi sociali consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. Essi non sono immediatamente rieleggibili.
6. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
7. Il Collegio sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
8. Il Collegio sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.
9. In assenza del Collegio sindacale, qualora la legge lo preveda, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.
2. I regolamenti relativi al funzionamento interno del Consorzio sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad informare successivamente l'Assemblea dei soci dell'avvenuta approvazione.

Art. 35 (Funzioni direttive)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore oppure uno o più Responsabili, qualora sia ritenuto opportuno per la migliore organizzazione dell'attività del CELVA.
2. A tali soggetti può essere attribuito il compito di dirigere in tutto o in parte le attività di cui si occupa il CELVA in conformità alle delibere degli organi sociali e di provvedere all'esecuzione delle loro delibere.
3. Tali soggetti possono formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e, se richiesto, possono partecipare alle sedute di questo organo.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più Liquidatori e ne stabilisce i poteri ed eventuali compensi.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
 - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);
 - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e delle relative norme regionali di attuazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2. In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:
- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) divieto di distribuire le riserve fra i soci;
 - d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del CELVA, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
2. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.